

Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497

## APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER GLI ASCENSORI ED I MONTACARICHI IN SERVIZIO PRIVATO

Art. 1 - Sono approvate le annesse norme per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.

Art. 2 - Le disposizioni di cui ai Capi I, II, III, IV e V delle annesse norme entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione del presente decreto della Gazzetta Ufficiale.

Art. 3 - Gli ascensori ed i montacarichi già installati prima della pubblicazione del presente decreto debbono rispondere soltanto alle prescrizioni contenute nel Capo VI. Gli uffici di controllo dovranno, però, accertare che essi offrano le necessarie garanzie di agibilità e di sicurezza, stabilendo le prescrizioni necessarie per il loro esercizio.

Gli ascensori e i montacarichi che saranno installati dopo la pubblicazione del presente decreto e prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai Capi I, II, III, IV e V delle norme annesse al presente decreto sono sottoposti alle disposizioni del regolamento approvato con D.Lgt. 31 agosto 1945, n. 600, ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo VI delle predette norme.

Art. 4 - Nei casi in cui le annesse norme non siano in tutto od in parte tecnicamente applicabili ad ascensori o montacarichi idraulici e simili, nonché ad ascensori o montacarichi aventi caratteristiche costruttive e destinazioni di uso particolare, quali determinati apparecchi installati nei pozzi idrici, negli impianti idroelettrici e simili, debbono essere adottate idonee misure sostitutive di sicurezza approvate, a seguito di istanza documentata, con provvedimento dell'Amministrazione competente, su conforme parere del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 5 - Il Consiglio nazionale delle ricerche dà parere agli organi tecnici chiamati all'applicazione del presente decreto.

## REGOLAMENTO PER GLI ASCENSORI ED I MONTACARICHI IN SERVIZIO PRIVATO

CAPO I - Disposizioni generali Artt. 1 - 3

CAPO II - Norme comuni agli ascensori ed ai montacarichi di tutte le categorie Artt. 4 - 9

CAPO III - Norme per gli ascensori di categoria A e B per i montacarichi di categoria Artt. 20 - 50

CAPO IV - Norme per i montacarichi di categoria D Artt. 51 - 72

CAPO V - Norme per gli ascensori di cabine multiple a moto continuo di categoria E Artt. 73 - 83

CAPO VI - Norme per gli ascensori e montacarichi installati prima dell'entrata in vigore delle norme di cui ai capi precedenti Artt. 84 - 88

### CAPO I

#### Disposizioni generali

Art. 1 - Campo di applicazione - Le presenti norme si applicano agli ascensori e montacarichi in servizio privato anche se accessibili al pubblico.

Le presenti norme non si applicano agli ascensori e ai montacarichi per miniere e per navi, a quelli aventi corsa minore di 2 m, agli apparecchi di sollevamento a trazione funicolare scorrenti su guide inclinate, e agli ascensori in servizio pubblico.

Art. 2 - Categorie - Agli effetti delle presenti norme, gli ascensori ed i montacarichi secondo le loro caratteristiche sono classificati nelle seguenti categorie:

Categoria A - ascensori adibiti al trasporto di persone.

Categoria B - ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone.

Categoria C - montacarichi adibiti al trasporto di cose con cabina accessibili alle persone per le sole operazioni di carico e scarico.

Categoria D - montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a kg. 25.

Categoria E - ascensori e cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone.

Un ascensore di categoria B può essere adibito anche al trasporto di sole persone addette alla azienda utente.

Un montacarichi si definisce con cabina non accessibile alle persone e quindi appartenente alla categoria D, quando il bordo inferiore delle aperture di carico è ad altezza non minore di 0,80 m. dal piano di calpestio, e la cabina ha una altezza libera non maggiore di 1,20 m oppure provvista di ripari intermedi fissi, estesi a tutta la sezione della cabina, tali che gli spazi liberi risultanti siano di altezza non maggiore di 1,20 m.

La portata di un montacarichi di categoria D non può essere maggiore di 250 kg.

Art. 3 - Definizioni - Agli effetti delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:

Ammortizzatore - Dispositivo per fermare progressivamente la cabina, o il contrappeso, in discesa.

Argano a frizione - Argano nel quale le funi portanti si avvolgono sulla puleggia di frizione e questa trasmette il movimento alle funi per attrito.

Argano a tamburo - Argano nel quale le funi portanti si avvalgono sul tamburo e sono fissate a questo.

Ascensore - Elevatore adibito al trasporto di persone o di persone e cose.

Ascensore o montacarichi in servizio pubblico - Elevatore adibito a un pubblico servizio di trasporto.

Ascensore per case di abitazione - Ascensore destinato a servire appartamenti adibiti in tutto o in parte ad abitazione.

Cabine - Elemento dell'elevatore destinato a contenere e a trasportare il carico.

Cavo flessibile - Cavo con conduttori flessibili destinato a collegare gli apparecchi elettrici della cabina, o eventualmente del contrappeso, con quelli esterni.

Contatto di sicurezza - Contatto che viene aperto per impedire il movimento della cabina in condizioni di pericolo.

Contatto con distacco obbligato - Contatto che viene aperto per azione di un organo meccanico rigido che allontana un elemento conduttore facente parte del circuito.

Contatto con distacco obbligato non permanente - Contatto mantenuto aperto per azione della gravità, o di molla di compressione, o di entrambe.

Contatto con distacco obbligato permanente - Contatto mantenuto aperto per azione continua di un organo meccanico rigido.

Contatto con ponte aspirante - Contatto che viene aperto per asportazione di un elemento conduttore facente parte del circuito.

Contatore del motore, del freno - Dispositivo elettromagnetico che, in condizione di riposo, mantiene aperto il circuito di alimentazione del motore, del freno.

Corsa - Distanza fra i due piani estremi serviti dall'elevatore.

Elevatore - Ascensore o montacarichi - Impianto di sollevamento fisso, avente cabina mobile fra guide verticali o leggermente inclinate, adibito al trasporto di persone o di cose, fra due o più piani.

Elevatore con catene di appoggio - Elevatore avente cabina sostenuta da catene portanti, con sistema cinematico che permette il movimento unidirezionale delle catene anche quando la cabina è alle estremità della corsa, e in modo che la cabina non possa oltrepassare i piani estremi.

Extracorsa - Distanza che la cabina può percorrere oltre i piani estremi, dopo l'intervento dell'interruttore di extracorsa e prima che la cabina o il contrappeso si fermi sugli arresti fissi, o sugli ammortizzatori completamente compressi.

Fossa - Parte del vano di corsa sotto il livello del piano più basso servito dall'elevatore.

Guida - Organo destinato a vincolare il movimento della cabina o del contrappeso.

Intelaiatura della cabina - Incastellatura metallica che sostiene la cabina alla quale sono fissati gli organi di sospensione, gli organi di guida, il paracadute se applicato.

Limitatore di velocità - Dispositivo che fa agire il paracadute nel caso di eccesso di velocità.

Macchinario - Complesso degli organi per muovere la cabina, composto principalmente del motore di sollevamento e normalmente del freno e dell'argano.

Manovra collettiva o registrata - Sistema di manovra per registrare più comandi o chiamate, che poi vengono eseguiti in successione prestabilita.

Manutentore - Persona o ditta incaricata della manutenzione dell'elevatore.

Montacarichi - Elevatore adibito al trasporto delle sole cose.

Paracadute - Dispositivo automatico atto a fermare e sostenere la cabina, o eventualmente il contrappeso, nel caso di rottura o di allentamento degli organi di sospensione o nel caso di eccesso di velocità.

Porta automatica - Porta della cabina o del piano che viene aperta e chiusa da un meccanismo ausiliario.

Porta del piano - Porta atta ad impedire l'accesso al vano di coda quando la cabina non è presente.

Portata - Carico di esercizio per il quale è progettato l'elevatore.